

Note minime in tema di prescrizione della responsabilità da reato degli enti collettivi.

di *Ciro Santoriello*

CASSAZIONE PENALE, SEZ. II, 24 SETTEMBRE 2018 (UD. 20 GIUGNO 2018), N. 41012

PRESIDENTE DAVIGO, RELATORE RECCHIONE

1. Come è noto, la disciplina in tema di prescrizione nel processo contro gli enti prevede che “1. le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato. 2. Interrompono la prescrizione la richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive e la contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59. 3. Per effetto della interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione. 4. Se l'interruzione è avvenuta mediante la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente da reato, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio”.

Le ragioni per cui il legislatore è pervenuto ad una regolamentazione dell'istituto della prescrizione nell'ambito del procedimento contro le persone giuridiche così divergente rispetto al regime che il medesimo istituto ha in sede di processo penale nei confronti di persone fisiche sono rinvenute nella presente decisione nella circostanza che, da un lato, l'illecito dell'ente è un illecito amministrativo e quindi pare opportuno il richiamo a quanto in tema di prescrizione dispone l'art. 28 lg. N. 689 del 1981 e, dall'altro, che la disciplina contenuta nel decreto n. 231 realizza un adeguato bilanciamento fra le esigenze di durata ragionevole del processo - essendo comunque previsto un termine di prescrizione breve, pari a soli cinque anni dalla consumazione dell'illecito - e le esigenze di garantire un'adeguata completezza dell'accertamento giurisdizionale riferito ad una fattispecie complessa come quella relativa all'illecito amministrativo dell'ente.

In particolare, l'effetto di un tale bilanciamento risiede nella tendenziale riduzione del rischio di prescrizione una volta che, esercitata l'azione penale, si instauri il giudizio, con il contrappeso rappresentato dalla ridotta durata del termine di prescrizione, fissato per tutti gli illeciti in cinque anni, termine sensibilmente più breve rispetto a quanto previsto dal codice penale ¹.

¹ Sul punto, in dottrina GALLUCCIO, *Ancora in tema di sospensione condizionale e procedimento penale a carico dell'ente*, in *Cass. Pen.*, 2012, 3516; BENDONI, *Il rapporto fra confisca per equivalente e prescrizione*, *ivi*, 2014, 1226; SALVATORE, *L'interruzione*

2. La disciplina suddetta è già stata denunciata per contrasto con gli artt. 3, 24, secondo comma, e 111 Cost., ma la Cassazione² ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità, atteso che la diversa natura dell'illecito che determina la responsabilità dell'ente, e l'impossibilità di ricondurre integralmente il sistema di responsabilità *ex delicto* di cui al d.lgs. n. 231 del 2001 nell'ambito e nella categoria dell'illecito penale, giustificano il regime derogatorio della disciplina della prescrizione.

In particolare, si ritiene che non vi sia alcuna violazione del principio della ragionevole durata del processo e del diritto di difesa anche perché il legislatore ha tenuto conto di tali esigenze, da un lato, fissando, all'art. 22 d.lgs. n. 231 del 2001, il termine massimo di cinque anni dalla data di consumazione del reato perché la prescrizione possa essere impedita mediante un atto interruttivo, e dall'altro, escludendo in ogni caso, mediante l'art. 60 d.lgs. n. 231 del 2001, la possibilità di procedere alla contestazione dell'illecito all'ente se prima del compimento di tale atto si sia estinto per prescrizione il reato presupposto.

Quanto al possibile contrasto con gli artt. 41 e 117 Cost in riferimento all'art. 6 della Convenzione E.D.U., si ritiene che la previsione nel d.lg. n. 231 del 2001 di limiti temporali raccordati alla generale disciplina civilistica in materia di prescrizione esclude l'incompatibilità del regime dettato per la prescrizione dell'illecito amministrativo dipendente da reato con il principio di libertà dell'iniziativa economica, mentre la dedotta violazione dell'art. 117 Cost. in riferimento all'art. 6 della Convenzione E.D.U. sarebbe insussistente non potendosi qualificare la responsabilità degli enti collettivi come avente natura penale.

Inoltre, la pronuncia di sentenza di prescrizione nei confronti degli imputati persone fisiche non produce alcun pregiudizio per l'ente, sia perché non implica per questo alcun vincolo formale in ordine alla ricostruzione del fatto, sia perché non esonera l'accusa dal dimostrare puntualmente l'esistenza del reato presupposto, sia perché non impedisce all'ente di chiedere l'ammissione e produrre prove utili ad escludere o a far ragionevolmente dubitare della sussistenza del fatto di reato quale imprescindibile componente della «fattispecie complessa» da cui discende la responsabilità amministrativa.

3. Se la presunta incostituzionalità della normativa in tema di prescrizione della responsabilità da reato degli enti collettivi è avanzata soprattutto in dottrina, la giurisprudenza – assolutamente conforme, come si è visto, nel respingere tali censure – è invece divisa su un'altra questione inerente l'identificazione dell'atto

della prescrizione nel sistema del d.lgs 231/2001, in *Riv. Resp. Amm. Enti*, 2009, n. 2; BELTRANI, *La responsabilità dell'ente da reato prescritto (Commento a Cass. pen., n. 21192, 25 gennaio 2013)*, *ivi*, 2014, n. 2

² Cass., sez. VI, 10 novembre 2015, Bonomelli, in *Mass. Uff.*, n. 267047; Cass., sez. II, 27 settembre 2016, Riva, sul punto non massimata; Cass., sez. III, 10 maggio 2017, MarLigure, *inedita*

interruttivo della prescrizione discutendosi, in particolare, se la richiesta di rinvio a giudizio della persona giuridica interrompa il corso della prescrizione solo se, oltre che “emessa”, sia stata anche “notificata” entro cinque anni dalla consumazione del reato presupposto ovvero se sia sufficiente che il predetto atto venga per l’appunto emesso, essendo irrilevante la sua notifica alla persona giuridica.

Nelle decisioni che si pronunciano nel primo senso³ si fa richiamo alla previsione di cui all’art. 11, primo comma, lett. r), L. 29 settembre 2000, n. 300, che alla lett. r) espressamente dispone di “prevedere che le sanzioni amministrative [che verranno poi introdotte con il d.lgs. n. 231 del 2001] si prescrivono decorsi cinque anni dalla consumazione dei reati ... che l’interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”.

L’orientamento contrario – cui aderisce per l’appunto la recente decisione n. 41012 della II sezione della Cassazione in commento – reputa sufficiente, per l’interruzione della prescrizione, la sola emissione della richiesta di rinvio a giudizio nei confronti dell’ente, in quanto l’art. 59 del d.lgs. n. 231 del 2011 rinvia al 405 comma 1 cod. proc. pen. che individua come atto di contestazione dell’illecito, ove prevista, la richiesta di rinvio al giudizio, ovvero un atto la cui efficacia prescinde dalla notifica alle parti, che non è prevista dalla legge⁴, mentre il richiamo che la legge delega effettua alle norme del codice civile non consentirebbe di trasformare la richiesta di rinvio a giudizio in un atto recettizio, in assenza di ogni indicazione normativa al riguardo.

3.1. La tesi avanzata dalla Cassazione con la decisione in epigrafe, pur se condivisibile per certi aspetti, presenta alcuni profili problematici.

In primo luogo, la stessa Corte di legittimità espressamente riconosce come secondo il legislatore delegante la disciplina in tema di interruzione della prescrizione nell’ambito del sistema della responsabilità da reato degli enti collettivi dovesse seguire le scadenze previste per l’analogo istituto dal codice civile; orbene, la circostanza che il decreto legislativo adottato in esecuzione della predetta legge delega si sia discostato dalle indicazioni di questa ed abbia individuato nell’atto interruttivo della prescrizione l’emissione della richiesta di rinvio a giudizio senza attribuire rilievo alla circostanza che la stessa sia stata meno notificata all’indagato, piuttosto che indurre all’adozione di soluzioni come quella assunta sentenza avrebbe dovuto presumibilmente condurre a una denuncia di incostituzionalità della disciplina in oggetto per violazione della legge delega.

In secondo luogo, si è detto in precedenza che la regolamentazione dell’istituto della prescrizione nell’ambito del procedimento contro le persone giuridiche diverge profondamente rispetto al regime che il medesimo istituto ha in sede di processo penale nei confronti di persone fisiche e si è sostenuto che tale diversità trova fondamento (e di conseguenza legittimazione) nella circostanza che la

³ Cass., sez. VI, 12 febbraio 2015, Buonamico, in *Mass. Uff.*, n. 263171

⁴ Cass. sez. V, 22 settembre 2015, D’Errico, in *Mass. Uff.*, n. 265588

responsabilità dell'ente nasce da un illecito amministrativo, sicché pare opportuno applicare, in tema di prescrizione, la normativa dettata con riferimento agli illeciti amministrativi dalla legge n. 689 del 1981.

Tuttavia, proprio l'art. 28 di tale legge prevede, al comma due, che l'interruzione della prescrizione sia regolata dalle norme del codice civile: in sostanza, sembrerebbe potersi dire che se si vuol giustificare la differenza corrente fra la disciplina in tema di prescrizione dettata dal d.lgs. n. 231 del 2001 e quella contenuta, in relazione ad analogo istituto, nell'ambito del codice di procedura penale, sostenendo che la prima non presenta profili di ragionevolezza e di incostituzionalità perché analoga a quanto dispone in materia di prescrizione disciplina in tema di sanzioni amministrative, allora tale analogia deve essere completa per cui l'interruzione della prescrizione richiede - come previsto dalle norme del codice civile a loro volta richiamate dalla legge n. 689 citata - che l'atto con efficacia interruttivo non sia stato solo emesso dall'autorità ma anche notificato al soggetto interessato.